

Regolamento Didattico del Corso di Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità dell'Università degli Studi del Molise

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, in conformità con l'ordinamento didattico di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, disciplinato dal Decreto Ministeriale (D.M.) 10 settembre 2010, n. 249, dal Decreto Ministeriale 30 settembre 2011, dal Prot. 92 del 2019, dal Regolamento didattico di Ateneo, nel rispetto della libertà di insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, specifica gli obiettivi formativi, gli aspetti organizzativi e di funzionamento e le attività di detto Corso di Specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità (d'ora in avanti Corso).

Art. 2

Profili professionali e obiettivi formativi

Il Corso è preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti che intendono conseguire la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità così come configurato dall'allegato A del Decreto 30 settembre 2011 "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno" ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010 n. 249.

Art.3

Piano Studi

1. Il piano delle attività formative è articolato in insegnamenti, laboratori e tirocinio per complessivi 60 Crediti Formativi (CFU), per ogni grado di scuola così ripartiti: 36 CFU insegnamenti, 9 CFU laboratorio, 12 CFU tirocinio, 3 CFU prova finale.
2. Il Corso ha una durata non inferiore agli 8 mesi.

Art. 4

Frequenza

1. Ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.M. dell'8 febbraio 2019, n. 92 le assenze sono accettate nella percentuale del 20% per ciascun insegnamento. Il monte ore relativo sarà recuperato tramite attività predisposte dal titolare dell'insegnamento.
2. Per il tirocinio e i laboratori vige l'obbligo integrale di frequenza (100%) delle attività previste, senza riduzioni né recuperi.

3. Nel caso in cui la frequenza minima alle attività di insegnamento non venga raggiunta e/o lo studente non svolga positivamente il lavoro di recupero non sarà ammesso all'esame e sarà escluso dal corso.

Art. 5

Riconoscimento di crediti formativi

1. Ai sensi dell'allegato C del D.M. del 30 settembre 2011 non sono previsti riconoscimenti di crediti formativi universitari. È fatta eccezione per i soggetti che hanno già conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno (solo per i corsi ai sensi del D.M. 249/2010) in un altro grado di istruzione e risultino utilmente collocati in graduatoria di merito, ovvero ammessi in soprannumero.

2. Fermo restando l'obbligo di acquisire i 9 crediti di laboratorio e i 12 crediti di tirocinio, espressamente previsti dal D.M. del 30 settembre 2011 diversificati per grado di istruzione, il Comitato Tecnico-Scientifico (CTS) del Corso valuta le competenze già acquisite e predispone i relativi percorsi.

Art. 6

Sospensione

1. Al di fuori dei casi previsti dai successivi artt. 10, 11 e 12, lo studente che non possa completare il percorso formativo e che, quindi, ne sospenda la frequenza, può iscriversi come soprannumerario in un'edizione successiva.

Art. 7

Rinuncia

1. Lo studente che intenda rinunciare alla formazione è tenuto a trasmettere o a presentare il relativo modulo di rinuncia alla Segreteria Studenti secondo le modalità previste dal Manifesto generale degli studi e dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca.
2. Lo studente che richiede di riprendere la frequenza come soprannumerario dovrà pagare nuovamente la quota di iscrizione.

Art.8

Attività di Laboratorio

1. Le attività di laboratorio, complessive 180 ore pari a 9 crediti formativi, sono distinte per grado di scuola e realizzate privilegiando modalità di apprendimento attivo, cooperativo e collaborativo, attraverso:

- lavori di gruppo, simulazioni, approfondimenti;
- esperienze applicative in situazioni reali o simulate,
- esperienze applicative relative ad attività formative nei settori disciplinari caratterizzanti la classe (gestione del gruppo-classe).

Art. 9

Il Tirocinio

1. Le attività di Tirocinio, complessive 300 ore pari a 12 crediti formativi universitari, sono articolate in Indirette e Dirette.
2. Il Tirocinio Diretto prevede 150 ore di attività per complessivi 6 CFU e deve essere espletato, in non meno di cinque mesi, presso istituzioni scolastiche del sistema scolastico nazionale ricomprese nell'Albo delle Istituzioni pubblicato dagli Uffici Scolastici Regionali ai sensi dell'art. 12 del DM 249/2010 e del DM n. 93 del 30 novembre 2012.
3. Le attività di Tirocinio Diretto devono essere espletate nello stesso grado di scuola per il quale si intende conseguire l'abilitazione, preferibilmente nell'area disciplinare di appartenenza.
4. Le attività di Tirocinio Diretto possono essere espletate anche presso l'Istituzione scolastica anche non accreditata nella quale il corsista presta servizio, anche a tempo determinato, purché le attività siano svolte al di fuori dell'orario di servizio purché sia presente un Tutor dei Tirocinanti.
5. Il tutor dei tirocinanti, nominato dal dirigente scolastico, è un docente individuato fra coloro che prestano servizio presso l'istituzione scolastica sede del tirocinio diretto. È individuato sulla base delle disponibilità, del curriculum, di incarico di insegnamento per non meno di 7 anni, e secondo le priorità di seguito indicate:
 - docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto di sostegno, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio;
 - docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto comune o disciplinare, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio su posto di sostegno (ruolo o pre-ruolo).
6. Il Tirocinio Indiretto (150 ore complessive) è articolato in tre tipi di attività: a) attività di rielaborazione dell'esperienza da svolgersi presso la sede dell'Università seguita da un tutor coordinatore scelto tra i docenti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa per complessive 50 ore; b) attività di rielaborazione dell'esperienza a scuola svolta presso l'istituto scolastico ospitante per complessive 25 ore, da un tutor dei tirocinanti, scelto tra i docenti dell'istituzione scolastica che abbia i requisiti previsti dalla normativa; 3) attività pratica sull'utilizzo delle nuove Tecnologie, applicate alla didattica speciale (TIC) per complessive 75 ore.

Art. 10

Assenze per malattia

Gli studenti che non possano svolgere il Tirocinio Diretto perché in congedo obbligatorio per malattia, potranno risciversi come soprannumerari all'edizione successiva dove verranno inseriti in un nuovo gruppo di tirocinio. Le altre attività formative, insegnamenti e laboratori, possono essere regolarmente frequentati se le condizioni fisiche lo consentono.

Art. 11

Assenze legate alla tutela della gravidanza e della maternità – congedo obbligatorio

Le studentesse che non possano svolgere il tirocinio diretto perché in congedo obbligatorio per maternità, potranno risciversi come soprannumerari all'edizione successiva dove verranno inserite in un nuovo gruppo di tirocinio. Le altre attività formative, insegnamenti e laboratori, possono essere regolarmente frequentate se le condizioni fisiche lo consentono.

Art. 12

Assenze legate alla tutela della gravidanza e della maternità – congedo parentale

Le studentesse o gli studenti che non possano svolgere il tirocinio diretto perché in congedo parentale, potranno risciversi come soprannumerari all'edizione successiva dove verranno inseriti in un nuovo gruppo di tirocinio. Le altre attività formative, insegnamenti e laboratori, possono essere regolarmente frequentate.

Art.13

La valutazione degli apprendimenti

1. La valutazione, espressa in trentesimi, è prevista per gli Insegnamenti, per i Laboratori e per il Tirocinio Diretto e Indiretto.
2. Per accedere all'esame finale, i candidati dovranno aver superato, con voto non inferiore a 18/30, le valutazioni riferite al tirocinio diretto e indiretto, ai laboratori e agli insegnamenti.
3. La verifica degli apprendimenti avviene tramite prove scritte (test a risposta multipla, argomentazioni, narrazioni, project work, lavori di gruppo, ecc.) e/o colloquio orale.
4. Solo lo studente che non supera l'esame relativo agli insegnamenti del Corso nel primo appello ha la possibilità di ripeterlo nella data supplementare stabilita dal docente dell'insegnamento.

Art. 14

Esame finale

1. Il Corso si conclude con un esame finale al quale è assegnato uno specifico punteggio.
2. La Commissione d'esame è composta dal Direttore del Corso, che la presiede, da due docenti che hanno svolto attività nel corso nominati dalla competente autorità accademica, nonché da un esperto sulle tematiche dell'integrazione dei disabili e da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico designati dal dirigente designato all'ufficio scolastico regionale.
3. L'esame finale valuta, attraverso un colloquio con il candidato: a) un elaborato di approfondimento teorico a scelta del candidato volto a dimostrare la completa padronanza dell'argomento scelto e gli aspetti applicativi in ambito scolastico; b) allegato al precedente, una relazione sull'esperienza professionale di tirocinio consistente in una raccolta di elaborazioni, riflessioni e documentazioni; c) un prodotto multimediale finalizzato alla didattica speciale con l'uso delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione (T.I.C.)
4. L'esame finale si intende superato da parte di quei candidati che hanno conseguito una valutazione non inferiore a 18/30.
5. La valutazione complessiva finale, espressa in trentesimi, risulta dalla somma della media aritmetica dei punteggi ottenuti nelle valutazioni degli insegnamenti, dei laboratori, del tirocinio e delle TIC e dal punteggio ottenuto nella prova finale. Nel calcolo della media le lodi conseguite non vengono conteggiate. Il risultato è arrotondato a un numero intero per eccesso o per difetto secondo le usuali regole.
6. La valutazione complessiva finale è riportata nel titolo di specializzazione.

Art.15

Iscrizione contemporanea

Fermo restando quanto previsto dall'art. 3 del D.M. 29 luglio 2002, n. 930, la frequenza dei corsi di specializzazione è compatibile con la contemporanea iscrizione a:

- corsi di Dottorato di Ricerca;
- Master;
- altri corsi universitari indicati dalla normativa vigente in materia.

Art.16

Organi di governo del Corso

1. Sono organi dei Corsi il Direttore che ha funzione di coordinamento del percorso formativo e il Comitato Tecnico-Scientifico (CTS) che hanno la funzione di gestione delle attività del corso.

Art.17

Direttore e Comitato Tecnico-Scientifico

1. La Direzione del corso è affidata ad un professore universitario di I o II fascia del settore scientifico disciplinare M-PED/03 il quale abbia nel curriculum competenze specifiche sui temi dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.M del 30 settembre 2010.
2. Il Comitato Tecnico-Scientifico (CTS) del Corso di Specializzazione per il sostegno, nominato dal Senato Accademico, è costituito dal Direttore del Corso e da docenti interni all'Ateneo con comprovate competenze sulle tematiche del corso e/o in grado di supportare il team di lavoro su alcuni determinanti aspetti didattici.

Art.18

Trattamento dei dati personali

1. I dati sono trattati ai sensi del D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati).

Art. 19

Entrata in vigore e decorrenza

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Online di Ateneo del Decreto Rettorale di emanazione.
2. Il presente Regolamento si applica per la VIII Edizione del Corso, anno accademico 2022/23.

Art. 20

Modifiche al Regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione ed entrano in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Online di Ateneo del Decreto Rettorale di emanazione.

Art. 21

Norma Finale

1. Delle disposizioni contenute nel presente Regolamento viene data ampia pubblicità all'interno dell'Ateneo con comunicazioni specifiche tramite il sito web d'Ateneo.
2. Per quanto non previsto dalle norme di legge e dallo Statuto vigono le norme del presente regolamento.